

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

RICORSO

Di **PINTORE LUISELLA** nata a Pordenone il 25.06.1973 e residente e Pordenone in via (C.F. PNTLLL73H65G888I) rappresentata e difesa dall'Avv. Manzon Donatella (MNZDTL62H52G888W) del Foro di Pordenone pec: donatella.manzon@avvocatipordenone.it fax 0434 523188, recapiti dove intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione – codice fiscale 80185250588, in persona del Ministro l.r.p.t.,

Ufficio Scolastico Regionale

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA CAUTELARE,

- del provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto: l'esclusione della candidata dott.ssa Pintore Luisella *"dal prosieguo della procedura concorsuale per la classe di concorso A001- Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado"*, notificato in data 07.06.2022 comunicato in data 07.06.2022 (**doc. 1 provvedimento**);

-di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresa la cancellazione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)

FATTO

A) La ricorrente è dottoressa magistrale vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo Beni storici artistici architettonici con laurea conseguita presso l'Università degli studi di Udine il 30.03.2005; dal 2014 è docente presso l'istituto comprensivo Margherita Hack di Maniago per gli anni scolastici.... ; è iscritta nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze dal 2020.

B) Il concorso ordinario DD 499/2020 per la classe di concorso A001 Arte ed immagine per la scuola secondaria di primo e secondo grado prevedeva all'art. 3 comma 1° il possesso dei titoli per l'accesso alla suddetta classe di concorso, che la docente puntualmente presentava nei termini di cui alla legge, correlata alla domanda di partecipazione.

C) In data [...] la dottoressa partecipava alla prova scritta con successo: in data 10.05.2022 riceveva comunicazione del risultato ottenendo la votazione di 74/100

venendo così ammessa a sostenere la prova orale prevista per il 10.06.2022 (**Doc. 2 comunicazione risultato prova scritta concorso**).

C) Successivamente, in data 25.05.2022, a firma del Dirigente Valeria Anzetta l'Ufficio Scolastico del Friuli Venezia Giulia comunicava tramite e-mail con prot. M_pi. AOODRFVG (**doc. 3 comunicazione avvio procedimento**) l'avvio del procedimento di esclusione in quanto la domanda di partecipazione risultava carente del titolo di studio spendibile per l'accesso alla classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di II grado, ritenendo che il titolo di studio presentato non fosse riconosciuto come valido dal DM 259/17 e chiedendo alla docente entro 10 gg di presentare “osservazioni o integrare la documentazione pertinente al procedimento.

D) La dott.ssa Pintore rispondeva in data 25.05.2022 con e.mail (**doc. 4 email di risposta con allegati**) allegando i seguenti titoli: 1) diploma istituto d'arte; 2) certificazione Università di Udine della laurea in Conservazione dei Beni Culturali indirizzo Beni Storici Artistici Architettonici, con l'elenco degli esami superati, 3) l'autocertificazione dei titoli posseduti, comprensivi dei crediti formativi universitari (CFU);

E) In data 7 giugno 2022 con e.mail veniva comunicato il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale (**doc. 5 e.mail uff. Scol. Regionale con decreto di esclusione dal concorso**);

F) In data 08.06.2022 la sottoscritta difensore inviava pec all'Ufficio Scolastico Regionale con diffida a far partecipare la dott.ssa Pintore alla prova orale che si sarebbe tenuta il 10.06.2022 (**doc. 6 diffida**). La dott.ssa Pintore, presentatasi ugualmente alla sessione orale, non veniva ammessa a sostenere la prova.

MOTIVI

1. Violazione ed errata applicazione della norma di cui all'art. 3 co. 8° DD 499/2020 in combinato disposto con il DM 259/2017: eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

Il provvedimento impugnato è illegittimo *in primis* per errata applicazione dell'art. 3 co. 8 del DD 499/2020, *Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado* in combinato disposto con l'art. 1 DM 259/17 che prevede la revisione e aggiornamento delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli, indicando nell'allegato A la denominazione, i titoli di accesso e gli insegnamenti relativi.

L'art. 3 co. 8° del DD 499/2020 prevede l'accertamento dei requisiti di ammissione al concorso. Secondo il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, l'elencazione dei titoli prevista dal suddetto DM 259/17 è tassativa “ricomprendendo tutte le tipologie di lauree spendibili (Vecchio Ordinamento,

Specialistiche e Magistrali) ai fini dell'accesso a vario titolo alle diverse classi di concorso" aggiungendo successivamente di ritenere che "avendo il DM 259/17 innovato la materia nel suo insieme non si possa tenere conto delle precedenti normazioni in materia (cfr. in specie quelle del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato in G.U. del 7 ottobre 2009 n. 233);" non fornendo alcuna ulteriore spiegazione se non che, essendo il DM 259/17 l'ultima fonte regolatoria, ogni antinomia dovesse essere risolta a favore del provvedimento più recente, cioè il DM 259/17, richiamandosi al principio della successione della legge nel tempo. In realtà l'interpretazione del DM data dal provvedimento dell'Ufficio scolastico è viziato da eccesso di potere per erroneità dei presupposti normativi, in quanto non è ravvisabile alcuna antinomia tra questo decreto e quello del 2009.

A) la normativa:

L'allegato A cui fa riferimento l'art. 1 DM 259/17 prevede che per l'insegnamento A-01 Arte e Immagine della scuola secondaria di primo grado, fossero considerati titoli di accesso quelli elencati al DM 270/2004 *"titoli di accesso lauree magistrali DM 270/2004 diplomi accademici di II livello"*, dove veniva indicato quale titolo idoneo per la classe LM-89, Storia dell'arte *"con almeno 48 crediti"*.

La classe LM-89 comprende anche la laurea in Conservazione dei Beni Culturali essendo stato tale titolo equiparato ex art. 1 Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato in G.U. 7 ottobre 2009 n. 233, tra le altre, alla classe LM-89 di cui si discute come da tabella allegata al Decreto interministeriale.

Il DM 259/17 nulla dice a proposito dell'equiparazione del titolo di studio della ricorrente, limitandosi nella tabella allegata sub A ad indicare come titolo di accesso *"Laurea Magistrale DM 270/2004"* la classe LM-89 Storia dell'arte.

Quindi, riferimento necessario per capire quali titoli comprenda la classe LM-89 è il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 che non è stato abrogato dal DM 259/17: l'art. 1 recita: *"Con il presente decreto si dispone **la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, come indicato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo**"*.

Ma vi è di più.

Sempre il DM 9 luglio 2009 ha dato poteri certificatori alle Università. L'art. 2 recita infatti: *"Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali sarà compito*

dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea.” L'Università di Udine ha rilasciato il certificato in data 10.02.2021(**doc. 4 sub allegati**) con il quale veniva dichiarato che “*in base al Decreto Interministeriale del 5/5/2004, il suddetto titolo è stato equiparato alla classe 95/S (Classe delle lauree specialistiche in Storia dell'Arte, DM 599/99) e successivamente, in base al Decreto interministeriale del 09/07/2009 è stato equiparato alla classe LM-89*”

Quindi l'Ufficio Scolastico Regionale non ha neppure tenuto conto del potere autocertificativo delle Università, violando per l'effetto anche la suddetta norma.

Comunque ad colorandum la vigenza del Decreto Interministeriale e la valenza dell'equipollenza tra i titoli è affermata oltretutto dallo stesso MIUR, che nella pagina web informativa riguardante l'equiparazione tra titoli accademici italiani riporta “*per ogni diploma di laurea presente nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 sono indicati tutti i possibili titoli di base richiesti dai concorsi pubblici, per i quali la laurea in oggetto è equipollente.*” e ancora “*ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/2004, ai relativi diplomi sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99.*”(doc. 7 estratto pagina web MIUR) e il DM 259/17 ne fa riferimento come si può verificare scorrendo l'allegato A.

B) Successione della legge nel tempo

Premesso che per quanto sopra riportato sarebbe ultroneo confutare la motivazione del provvedimento del Direttore Generale laddove si richiama alla successione della legge nel tempo, non ci si sottrae comunque dal rilevare quanto segue:

l'art. 11 preleggi del C.C. prevede che la legge possa esclusivamente disporre per l'avvenire e non abbia effetto retroattivo. Non si capirebbe per quale motivo per questo DM dovrebbe valere il contrario sulla base di un asserito criterio di successione della legge nel tempo, tanto più quando il decreto stesso non è assolutamente abrogativo né interpretativo delle disposizioni precedenti. Infatti, come affermato dalla II sez. civ. Cass. n. 23827/2012: “*Al di là del contenuto della nuova normativa, se o meno innovativo sul punto della precedente, la disposizione in argomento è infatti del tutto priva di carattere interpretativo [...] non rinvenendosi in essa alcun dato testuale che possa portare a questa conclusione. Per contro va qui ribadito il principio che la natura interpretativa di una disposizione normativa, comportando una deroga al principio della irretroattività della legge, dal momento che porta ad applicare la nuova*

disposizione anche al passato, principio senz'altro valido anche nel diritto comunitario, deve risultare chiaramente dal suo contenuto, che deve non solo enunciare il significato da attribuire ad una norma precedente, ma anche la volontà del legislatore di imporre questa interpretazione, escludendone ogni altra (Cass. n. 9895 del 2003; Cass. n. 7182 del 1986).

2) Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. Violazione art. 3 L. n. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione.

Il decreto dell'Ufficio scolastico regionale è carente di motivazione. Infatti, nel momento in cui determina l'esclusione dal concorso non specifica il motivo per il quale il titolo dichiarato dalla ricorrente non risulti tra quelli ricompresi nel DM 259/17, né motiva l'affermazione che l'elencazione di cui al decreto 259/17 sia tassativa, nonostante l'allegato A del decreto stesso faccia riferimento a normative specifiche (titoli di accesso Lauree magistrali DM 270/2004). La ricorrente inoltre ha ben più di 48 crediti formativi previsti dal DM 259/2017, e nell'esame di questi non è chi non veda che le competenze per l'insegnamento della Storia dell'Arte nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono state tutte acquisite.

Ricordiamo che principio ribadito più volte anche da Consiglio di Stato è che [.....]

3) Violazione del principio di affidamento, violazione dell'art. 1, comma 2 bis l. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia e contraddittorietà.

L'art. 1, comma 2 bis l. n. 241/1990, statuisce: *"I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede."*

L'art. 3 comma 8° DD 499/2020 prevede che: *"I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale."*

La ricorrente è iscritta alle graduatorie GPS seconda fascia fin dalla loro istituzione nel 2020 (ordinanza del Ministero dell'Istruzione datata 10 luglio 2020); l'iscrizione a queste graduatorie prevede che: *"la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:*

-i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami

aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17".

Conseguentemente, essendo lei iscritta dal 2020 nelle GPS, i suoi titoli sono stati verificati con la prima supplenza attribuita nel 2021 dall'Istituto Comprensivo Valvasone Arzene.

Pertanto, nel momento in cui ha presentato domanda di partecipazione al concorso era assolutamente certa della validità dei suoi titoli, essendo stati in precedenza valutati.

In data [...] partecipava alla prova scritta, superandola, e venendo convocata con comunicazione del 10.05.2022 per il 10.06 per la prova orale. In data 25 maggio 2022, la ricorrente riceveva la comunicazione dell'avvio del procedimento di esclusione dalle graduatorie, cui la docente rispondeva allegando gli stessi titoli che erano stati in precedenza giudicati idonei dall'Istituto Comprensivo Valvasone Arzene. In data 7 giugno 2022 le veniva notificato il decreto di esclusione.

Non si può non credere che il provvedimento di esclusione dal concorso fosse stato già deciso a prescindere dai chiarimenti richiesti, vista come la ristrettezza dei tempi dalla notifica dell'avvio del procedimento (25 maggio 2022) al provvedimento (7 giugno 2022) considerati i 10 giorni concessi alla ricorrente per presentare osservazioni o integrazioni.

Palese è l'ingiustizia del provvedimento considerato sia da un punto di vista sostanziale (valutazione dei titoli) che formale (sequenza temporale degli eventi).

Inoltre, tale provvedimento è contraddittorio, essendo di segno opposto rispetto alle valutazioni precedentemente compiute dall'Istituto scolastico.

Ma vi è di più.

La docente sta insegnando dal 2017 grazie agli stessi titoli. Ciò ha di fatto creato un'aspettativa alla carriera di docente che diversamente non avrebbe potuto neppure intraprendere: tale comportamento del MIUR preso nel suo complesso (Istituto comprensivo, Università e Direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale) denota una completa violazione del dovere di collaborazione e buona fede che deve permeare l'operato della P.A. tanto più poiché la ricorrente ha avuto per ben 5 anni una legittima aspettativa per l'insegnamento e la partecipazione al concorso che il provvedimento del Direttore Generale ha brutalmente interrotto.

DOMANDA CAUTELARE

Sul *fumus* si è detto.

Quanto al *periculum*, si chiede che codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale sospenda gli effetti del provvedimento impugnato e ordini al Miur /Ufficio Scolastico Regionale di riconvocare la commissione d'esame

permettendo alla dott.ssa Pintore di partecipare alla prova orale del concorso, anche con riserva, nel momento in cui dovesse superare anche la prova orale, all'esito della presente vertenza.

Vi è comunque un altro *periculum*, più urgente determinato dal decreto di esclusione dal concorso.

Come detto la ricorrente è iscritta alla Graduatorie Provinciali per le Supplenze dall'anno della loro istituzione (2020) e tali graduatorie si rinnovano ogni due anni. Entro il mese di luglio, quindi, si formeranno le nuove Graduatorie per il cui inserimento è prevista la valutazione dei titoli che tale ingiusto provvedimento ha ritenuto non essere idonei per quella classe di insegnamento.

Ciò determinerebbe il fatto che, in attesa della sentenza di merito, la ricorrente correrà il rischio di trovarsi senza lavoro, essendo ripetiamo, la formazione di tali graduatorie previste per la fine del mese di luglio.

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 CPA

Si chiede che codesto Ecc.mo Presidente voglia, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal codice del processo amministrativo in modo tale da poter discutere il ricorso, in Camera di Consiglio, all'udienza di merito già fissata il giorno,

P.Q.M.

Si chiede, previo accoglimento della domanda cautelare, l'annullamento del provvedimento impugnato, con ogni statuizione di legge anche in ordine alle spese legali e di giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato relativo al presente procedimento ammonta ad € 325,00.

Si depositano i seguenti documenti:

1)

Trieste lì

Con osservanza

Avv.